



**CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI
REVISIONE
AL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
DEL PERSONALE DIPENDENTE NON
DIRIGENTE ANNO 2022**

IL REVISORE DEI CONTI

DOTT.SSA DANIELA MANCA



COMUNE DI TISSI

(Provincia di Sassari)

Verbale n. 18/2022 del 12/12/2022

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022

Il Revisore dei Conti ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "Art.67 CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 - Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2022", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- il nuovo CCNL 16/11/2022, in particolare gli artt. 79 e 80;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2022 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

approva

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2022 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Alghero, li 12/12/2022

Il Revisore

Dott.ssa Daniela Manca



COMUNE DI TISSI

(Provincia di Sassari)

Allegato al verbale n. 18 del 12/12/2022

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2022.

L'Organo di Revisione del Comune di **TISSI**, nella persona della Dott.ssa Daniela Manca;

Premesso

- Che in data 07/12/2022 il Responsabile del Servizio Area Contabile – Finanziaria e Personale ha trasmesso copia della propria determinazione n. 457 del 19/10/2022 avente ad oggetto: “Art.67 CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 - Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2022”, cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il citato Responsabile ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità***



COMUNE DI TISSI

(Provincia di Sassari)

interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2,



COMUNE DI TISSI

(Provincia di Sassari)

del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Viste:

- La delibera di Giunta Comunale n. 78 del 06/09/2022 *“Fondo risorse decentrate del personale non titolare di posizione organizzativa per l'anno 2022 - direttive per la costituzione della parte variabile - direttive per la contrattazione decentrata integrativa”* poi rettificata dalla Delibera della G.C. n. 99 del 06/12/2022 *“Personale non dirigente. Fondo Risorse decentrate per l'anno 2022. Integrazione indirizzi per la Contrattazione Decentrata Integrativa”*, con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame (anno 2022);

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2022, redatta dal Responsabile Dott. Pietro Dettori e trasmessa all'Organo di revisione.

Considerato Che :

- l'articolo 79 comma 7 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2019/2021, sottoscritto il 16/11/2022 ed in vigore dal 17/11/2022 così recita: *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”*
- L'articolo 80 comma 4 dispone che *“Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”*

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n. 457 del 19/10/2022 a firma del Responsabile dell'Area Contabile – Finanziaria e Personale Dott. Dettori Pietro, come di seguito esposto:



COMUNE DI TISSI

(Provincia di Sassari)

COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2022	2022	2016	differenza
Risorse stabili			
Unico importo consolidato anno 2017 - Art. 67 CCNL 21/05/2018	28.081,27	26.516,16	1.565,11
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)	915,20		915,20
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)	762,18		762,18
Ria e assegni ad personam personale cessato - Art. 67, co. 2, lett. c)	1.113,45	975,04	138,41
Importo PEO fondo Province legge 205/2017 Centri per impiego da 01/07/2018	-		
Importo competenze fondo Province legge 205/2017 Centri per impiego da 01/07/2018	-		
Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	2.211,83	2.211,83	
Incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica	25,83		
Totale risorse stabili	33.109,76	29.728,86	3.380,90
Decurtazioni risorse stabili:			
Decurtazione risorse art. 32, co.7 per incarichi alte professionalità utilizzate nel 2017	-		
Decurtazione del fondo - PO e alte professionalità	1.677,38		
Decurtazione per superamento limite 2016	1.703,52		
Totale decurtazioni risorse stabili	3.380,90		3.380,90
Totale risorse stabili al netto delle decurtazioni	29.728,86	29.728,86	-
Risorse variabili soggette al limite			
RIA personale cessato nel 2021 (Art.67, c.3, lett.d)	536,28		
Specifiche disposizioni di legge - (Art. 67, c.3, lett. c)			
Incremento max 1,2% monte salari 1997 (Art. 67, c.3, lett. h)	2.411,00	2.411,00	
Incremento per obiettivi del Piano performance (Art. 67, c.3, lett. i)	5.500,00	5.500,00	
Totale risorse variabili stabili	8.447,28	7.911,00	536,28
Decurtazioni risorse variabili			
Decurtazione per superamento limite 2016	536,28		
Totale decurtazioni risorse variabili	536,28		
Totale risorse variabili soggette al limite al netto delle decurtazioni	7.911,00	7.911,00	-
Totale Fondo Risorse Personale Comparto anno 2022 al netto delle decurtazioni	37.639,86	37.639,86	-
Risorse variabili NON soggette al limite			
Incentivo funzioni tecniche	10.600,00	12.000,00	- 1.400,00
Incentivo avvocatura	-		-
ISTAT	-		-
Sponsorizzazioni	1.000,00		1.000,00
Residui anni precedenti	2.580,95		2.580,95
Utilizzo Straordinari	709,39	810,12	- 100,73
Totale risorse variabili NON soggette al limite	14.890,34	12.810,12	
Art. 1, comma 870, Legge 178/2020. Risparmi per mancata erogazione di buoni pasto. D.G.C. n. ___ Del _____	-		
Totale risorse variabili NON soggette al limite	14.890,34	12.810,12	2.080,22
Fondo di parte stabile anno 2018	30.319,78		
Personale in servizio al 31/12/2018	12,00		
Media fondo pro capite	2.526,65		
Personale in servizio alla data di costituzione del fondo	10,64		
Differenza + o - personale 31/12/2018: (se n. personale in servizio alla data di costituzione del fondo = < al 2018 - Nessuna decurtazione. Se n. personale in servizio alla data di costituzione del fondo risulta superiore a quello in servizio al 31/12/2018 = incremento pro quota. Salvo ogni ulteriore determinazione da effettuarsi a coingluaglio entro fine anno.			
Totale Fondo di parte stabile anno 2022	33.109,76		



COMUNE DI TISSI

(Provincia di Sassari)

Il Comune di Tissi al 31.12.2022 avrà un'unità di personale in meno rispetto al 2018 per cui non si verifica la condizione per procedere all'aumento dell'importo destinato al salario accessorio e viene garantita in questo caso la salvaguardia del limite del 2016 originario, come da circolare esplicativa del MEF-RGS n. 179877 del 01/09/2020, ai fini dell'invarianza dell'incidenza media pro capite dei dipendenti sul fondo stesso; al riguardo ai sensi dell'art. 33 del DL n. 34/2019 è precluso infatti il taglio del fondo in caso di diminuzione del personale.

Verificato che:

- il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;
- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la regolarità tecnica e contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147bis e 183 c. 7 del D. Lgs 267/2000;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2022 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30/12/2021;

Tutto ciò premesso e osservato

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022, nel limite dell'importo complessivo di euro **37.639,86**.

Alghero lì 12/12/2022

Il Revisore

Dott.ssa Daniela Manca